



PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDUTA DEL 7/12/2010 N. 299

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dei Tributi Provinciali per l'anno 2011.

L'anno duemiladieci, il giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 10,30., nella sala delle riunioni del Palazzo Provinciale in Oristano, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
de Seneen	Massimiliano	Presidente	X	
Cera	Emanuele	V. Presidente	X	
Attene	Gianfranco	Assessore	X	
Corrias	Serafino	Assessore	X	
Marras	Alfonso	Assessore	X	
Murana	Alessandro	Assessore		X
Pia	Giovanni	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi Mele

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che, l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che:

- L'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 56/1998 e dall'art. 54 della Legge 388/2000, avente per oggetto "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" dispone, al comma 1, che: le Province e i Comuni approvino le tariffe e i prezzi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
- L'art. 42 comma 2 lettera f del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che tra le competenze del Consiglio vi è l'istituzione e l'ordinamento di nuovi tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che resta di competenza della Giunta Provinciale.
- L'art. 172 comma 1 lettera e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.
- L'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente al 2011, viene sospeso per il triennio 2009/2011 il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di quote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Ritenuto pertanto comunque necessario determinare, ai fini dell'approvazione del bilancio 2011, le aliquote dei seguenti Tributi provinciali:

- Imposta Provinciale di Trascrizione;
- Addizionale Provinciale su Consumo dell'Energia Elettrica;
- Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale;

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - I.P.T.

- Visto l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 così come modificato dal Decreto Legislativo 30.12.99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT).

- Visto l'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 446/97 il quale prevede che con decreto del Ministero delle Finanze sono stabilite le misure dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale che è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità.

- Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27.11.98 avente per oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997, per la determinazione dell'Imposta provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.98

- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 161 del 23.12.1998 con la quale ha approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.), modificato con deliberazioni del C.P. n. 32 del 3.5.1999 e C. P. n. 52 del 23.3.2000, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge 296/2006) che, a modifica di quanto previsto dal citato art. 56 del D. Lgs. n. 446/97, stabilisce la possibilità di aumentare l'aliquota massima dell'imposta in questione dal 20% al 30%;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 228 del 11/11/2009 con la quale è stata confermata per l'anno 2010 l'aliquota dell'Imposta nella misura massima consentita pari al 30%.

ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

Visto l'art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 Gennaio 1989, n. 20, modificato dall'art. 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133 con il quale veniva istituita una addizionale di £. 18 in favore delle Province sui consumi di energia elettrica per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 KWh. di consumo al mese.

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, riguardante l'attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (G.U n. 68 del 22/03/2007), il quale sostituisce il citato art. 6 della legge n. 20/1989 e stabilisce al comma 1, lettera c) la misura dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, di cui al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 fissandola in euro 9,30 per mille Kwh, in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese;

Visto il 2° comma dello stesso articolo che recita: "con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le Province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille Kwh."

Considerato che detta deliberazione deve essere notificata al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul sito informatico.

Che il successivo comma 3° stabilisce l'obbligo del versamento dell'addizionale provinciale, da parte dei soggetti di cui all'art. 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali, ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo, precisando altresì che tale addizionale deve essere liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica;

- Che per il versamento dell'Addizionale il comma 4° precisa: "le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze.
- Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 226 del 11.11.2009 con la quale è stata confermata per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica nella misura di € 0,01136 per kwh.

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE

A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle Province (art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504).

Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

Il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con il Decreto Legislativo Ronchi (D. Lgs 22/1997) è stato introdotto gradualmente il passaggio dalla tassa raccolta rifiuti alla tariffa, facendo salvo, all'art. 49, comma 17, l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il decreto ambientale (D.Lgs n. 152/06) entrato in vigore il 29 aprile 2006, nella sua versione originaria prevedeva:

- all'art. 238, comma 1: la soppressione della T.I.A. (art. 49 D.Lgs. 22/97).
- all'art. 264, comma 1, lett. n : l'abrogazione del tributo ambientale provinciale (art. 19 D. Lgs. n. 504/92)
- l'abrogazione del tributo provinciale avverrà con l'entrata in vigore della parte quarta del decreto, legata all'emanazione del regolamento previsto al comma 6 art. 238.

In seguito il legislatore ha previsto la riviviscenza del tributo ambientale confermando il gettito a favore delle province (art. 2, comma 44, del D.Lgs. n. 4/08).

La Giunta Provinciale con atto n. 227 del 11.11.2009 ha confermato per l'anno 2010 l'aliquota del tributo nella misura massima del 5%.

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2011, la misura delle aliquote e delle tariffe applicate nel 2010.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore Programmazione Finanziaria e Bilancio Dott. Antonio Massidda.

Con votazione unanime

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2011 la tariffa dell'Addizionale all'imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 27.11.1998 n. 435 nella misura del 30%.
- Di confermare per l'anno 2011 l'Addizionale Provinciale sui consumi di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 KWh. di consumo al mese, nella misura di € 0,01136 per Kwh. a far data dal 1° gennaio 2011.
- Di confermare per l'anno 2011 il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura del 5%.

- Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(On. Massimiliano de Seneen)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Mele)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 9/12/2010 al 24/12/2010

Dal Palazzo della Provincia il 9/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Mele)